



Procedure relative alla richiesta di permessi retribuiti per la partecipazione ad attività di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica e alla richiesta dell'anno sabbatico.

Art. 1

Fonti normative

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del CCNL 2002/2005 possono essere concessi, nel limite di trenta giorni per anno accademico, al personale docente permessi retribuiti per la partecipazione ad attività di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. I giorni di permesso non goduti sono cumulabili anche al di là dell'anno accademico a cui si riferiscono. Il cumulo di dieci periodi mensili non goduti dà diritto ad usufruire di un anno sabbatico dal 1° novembre al successivo 31 ottobre, con possibilità di rientro anticipato previo congruo preavviso di 30 giorni.
2. Ai sensi dell'art. 29 del CCNL 2002/2005 in alternativa ai permessi di cui all'art. 10, comma 8, e decorso comunque un periodo di tempo che comporti il cumulo di almeno 10 dei predetti permessi non fruiti, il professore, di prima o di seconda fascia, può chiedere di essere collocato in congedo retribuito per la durata di un intero anno solare per ragioni di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. Detto periodo di congedo è da considerarsi utile ai fini della carriera e dell'anzianità di servizio.

Art. 2

Presentazione istanze

1. La domanda per i permessi retribuiti fino a 30 gg, corredata dalla documentazione attestante l'attività di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica, deve essere presentata al Direttore dell'Accademia almeno 30 gg prima della data di inizio del periodo richiesto. Il Direttore con proprio decreto, procede all'eventuale rilascio dell'autorizzazione, tenendo in conto delle esigenze di funzionamento dell'Accademia.
2. La domanda relativa all'anno sabbatico, corredata dal programma di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica, deve essere presentata al Direttore dell'Accademia e contestualmente al Coordinatore del Dipartimento di afferenza entro il 15 giugno dell'anno accademico precedente per il quale è richiesto il sabbatico.
3. Il sabbatico è autorizzato dal Direttore con proprio decreto, sentito il Consiglio Accademico. Nel concedere le autorizzazioni il Direttore deve tenere conto delle esigenze di funzionamento dell'Accademia, distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti, e con un limite massimo del 10% dell'organico docente. Nel caso di un numero di richieste superiori si procederà per anzianità di servizio nel ruolo. Al docente che termina il mandato di direzione è consentita nel successivo triennio di potere chiedere il sabbatico al di fuori del limite suddetto.
4. Al termine del periodo di sabbatico
 - Il docente dovrà predisporre una relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta indirizzata al Direttore;
 - Il Direttore dovrà comunicare all'ufficio competente la presa di servizio.
5. L'attività svolta durante il sabbatico non può essere retribuita da altri enti pubblici o privati.